

Publicato il 04/05/2017

N. 02405/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03169/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3169 del 2015, proposto da:

Franco Mario Evangelista, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Russo, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Segreteria - Tar Campania Napoli;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvoc. Distrett. dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

- del decreto di rigetto n. D.D. 22 DGT/4 del 10.02.2015 notificato il 20.03.2015 in relazione al ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento di revisione della patente emesso dalla Motorizzazione Civile di Benevento del 09.05.2014 n. 2650;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2017 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. Il ricorrente impugna il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico avverso la revisione della patente di guida adottata, ex art. 128 del C.d.S., a seguito di un incidente stradale occorso in data 28.01.2014, nel quale risultava coinvolto, riportando lesioni unitamente all'altro conducente.

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso:

a) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 8 della l. n. 241/1990, dell'art. 3 e 97 Cost. e delle norme vigenti in materia;

b) eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità manifeste e sviamento di potere.

III. Si è costituita l'Amministrazione intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.

IV. All'udienza pubblica del 7.03.2017, fissata per la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.

V. Ritiene il Collegio di dovere previamente affermare la propria giurisdizione.

Secondo condiviso e consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti:

A) "i provvedimenti di revisione della patente di guida adottati ai sensi dell'art. 128, d.lg. 21 luglio 1992 n. 285 sono finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida e adottati allorquando il comportamento del conducente sia stato tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso di tali requisiti, con la conseguenza

che tali provvedimenti, a differenza di quelli assunti ai sensi dell'art. 126 bis, cit. d.lg. n. 285 del 1992, non hanno finalità sanzionatorie o punitive e non presuppongono l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma sono adottati in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica” (Cons. di St., sez. IV, 2 settembre 2011 n. 4962; T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 11 febbraio 2014 n. 180);

B) “è, quindi, devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo e non a quella del giudice ordinario, l'impugnazione del provvedimento di revisione della patente di guida, emesso dal direttore dell'Ufficio provinciale della Mctc a sensi dell'art. 128, comma 1, c.strad., trattandosi di provvedimento la cui adozione è rimessa alla discrezionalità della p.a. che ha la facoltà, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali di tutela del pubblico interesse e ove ne ravvisi i presupposti, di disporre un nuovo accertamento, al fine di verificare la persistenza dei requisiti e dell'idoneità necessari all'esercizio della guida” (Cass. civ., sez. un., 15 marzo 2007 n. 5979) avendo “cura di evitare che la conduzione degli autoveicoli possa essere consentita a soggetti incapaci” (Cass. civ., sez. un., 8 luglio 2009 n. 15966);

C) “per queste ragioni non è, *invece*, applicabile l'art. 204 bis, codice della Strada che attribuisce al g.d.p. le controversie afferenti all'impugnazione dei provvedimenti che irrogano sanzioni per la violazione delle norme del suindicato codice” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 1 marzo 2011 n. 592).

VI. Tanto premesso, il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati.

VI.1. Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente si duole, tra le altre censure, dell'eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto posti a fondamento del rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento di revisione della patente di guida.

VI.2. La doglianza è fondata.

VI.2.1. E invero:

a) con verbale n. 56466 del 22.02.2014, la Polizia municipale, in occasione del sinistro incorso, contestava al ricorrente la violazione dell'art. 141, commi 3 e 8, del Codice della strada (d.lgs. 285/1992), in quanto, alla guida di un autoveicolo (Renault Kangoo), giunto ad un intersezione stradale, “non regolava idoneamente la velocità dello stesso venendo in collisione con il veicolo proveniente da detto tratto” (D. AG MB 211 Mercedes), procedendo contestualmente alla irrogazione delle sanzioni amministrativa e accessoria, quest'ultima, della “decurtazione di punti 5, ai sensi dell'art. 126 bis”;

b) in particolare, nella relazione relativa al rilievo dell'incidente stradale redatta dal personale appartenente al Corpo di Polizia municipale, allegata alla segnalazione n. 10/2014 di evento occorso con lesioni alle persone, si evince che:

1. appurati in luogo i veicoli: “autovettura Daimlerchrysler AG MB 211 Mercedes ...e autovettura Renault Kangoo ... (in apposito spazio contrassegnati rispettivamente quali veicolo A e B)”;

2. la vicenda infortunistica ... può così essere riassunta: “il veicolo B (*Renault Kangoo*), circolando sulla SS372 direzione Benevento - rotonda dei Petri, giunto all'intersezione con il raccordo di uscita tangenziale Ovest, collideva con il veicolo A (*Mercedes*) proveniente dalla sua destra, circolante su quest'ultima via, che, nonostante il segnale di dare la precedenza, si immetteva sulla strada principale senza accordare la precedenza al veicolo B (*Renault Kangoo*), già circolante”;

c) il provvedimento di revisione della patente con prescrizione di nuovo esame abilitativo, n. 2650 del 9.05.2014, risulta adottato, ai sensi dell'art. 128 del C.d.S., vista la comunicazione n.10/2014 della Polizia municipale con la quale si attestava che il ricorrente “alla guida di un autovettura in prossimità di intersezione ometteva di regolare adeguatamente la velocità e collideva con altro veicolo”, sulla considerazione “che il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza ... dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida”;

d) il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la predetta revisione, invece, travisa le circostanze di fatto poste alla base del rapporto della Polizia Municipale, n. 10 del 28.01.2014, desumendo dallo stesso che “il ricorrente, nell’immettersi su un tratto di strada statale, ometteva di dare la precedenza ad altro veicolo nonostante l’obbligo impostogli da apposito segnale, violando quanto disposto dall’art. 145, c.4 e 10”.

Partendo da tale erroneo presupposto, essendo, invece, l’attuale ricorrente “conducente del veicolo B” che, unicamente, “non regolava idoneamente la velocità” (cfr. relazione allegata alla segnalazione n. 10/2014), l’Amministrazione statale concludeva nel senso che dette evenienze “sono idonee a legittimare i dubbi sulla base dei quali l’Ufficio provinciale della Motorizzazione ha disposto la contestuale revisione”, potendo tale comportamento di guida “essere ragionevolmente interpretato come indizio di insufficiente conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale”.

VI.2.2. Come rettamente dedotto dal ricorrente, la motivazione del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, qui gravato, risulta incentrata su una erronea deduzione delle circostanze di fatto, attribuendo al ricorrente una condotta di guida che non gli è propria e traendone, poi, le naturali conseguenze in termini di inidoneità alla circolazione stradale, giudicata tale ritenere opportuna la ripetizione dell’esame abilitativo.

VI.3. Diversa è la questione relativa alla legittimità del provvedimento di revisione.

VI.3.1. Tale provvedimento trae origine dal citato verbale di accertamento e contestazione della violazione dell’art. 141, commi 3 e 8 del C.d.S. - contenente la contestuale irrogazione della sanzione amministrativa e di quella accessoria, ai sensi dell’art. 126 bis del predetto codice, della decurtazione di 5 punti-, per non avere adeguatamente moderato la velocità.

VI.3.2. Orbene, tale verbale, che, quale atto presupposto, costituisce l'antefatto causale del procedimento di revisione, è allo stato oggetto di giudizio, essendo stato impugnato, in data 14.04.2014, innanzi al Giudice di pace di Benevento che, per inciso, ne ha sospeso cautelativamente gli effetti.

VI.3.3. Ciò posto, esula dalla giurisdizione di questo tribunale ogni accertamento in fatto in ordine alla corretta ricostruzione del sinistro (ovvero se dai danni riportati dall'autoveicolo condotto possa effettivamente trarsi la conclusione dell'eccessiva velocità sostenuta e, in definitiva, della responsabilità del sinistro) già oggetto dell'opposizione di cui agli articoli 22 e 23 della L. n. 689 del 1981, "rimedio generale esperibile, salva espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli, aventi carattere di sanzione accessoria, di decurtazione dei punti della patente, che, ai sensi degli articoli 204-bis, 205 e 216, comma 5, del codice della strada, rientrano nella competenza del giudice di pace", da qualificarsi come funzionale e inderogabile (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 27 luglio 2015 n. 2050; Cons. di St., sez. I, 11 novembre 2011 n. 3495).

VI.3.4. Sono, invece, generiche e, come tali inammissibili, le censure avverso l'esercizio della discrezionalità finalizzata, ai sensi dell'art. 128 C.d.S., ad una verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida non presupponente l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico -nel caso di specie, in contestazione-, ma basata esclusivamente su qualunque episodio, quale il sinistro stradale *de quo*, che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica alla guida.

VII. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, assorbite le ulteriori censure dedotte, il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti di cui in motivazione.

VIII. L'annullamento del provvedimento impugnato (rigetto del ricorso gerarchico) costituisce, già di per sé, risarcimento in forma specifica, non essendo provati ulteriori danni eventualmente patiti.

IX. Le spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato (decreto di rigetto n. D.D. 22 DGT/4 del 10.02.2015).

Condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione al ricorrente delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 oltre C.P.A. ed I.V.A., da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Gabriella Caprini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Gabriella Caprini

IL PRESIDENTE
Santino Scudeller

IL SEGRETARIO